

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
della
ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER GLI INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE
(MOD. ICAP)

Art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003.

Premessa

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003, nel riconoscere un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite massimo del 12 % di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate, quali attività di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response, ha previsto, per la fruizione del contributo, l'obbligo di presentare una preventiva istanza, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.

Il contributo è attribuito nel limite delle risorse finanziarie di cui alla delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, e compete nel rispetto della regola "de minimis" prevista dal Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere fruito, nel periodo d'imposta in cui è presentata la domanda, in misura non superiore al 30% del contributo riconosciuto con l'atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Per la fruizione del restante 70% deve essere inviata, a pena di decadenza dal contributo, una comunicazione al medesimo Centro operativo di Pescara, comprovante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento in misura non inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza (Mod. ICAP). Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate comunica l'attribuzione definitiva del credito d'imposta spettante in relazione ai dati dichiarati dalle imprese interessate.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

La presente istanza deve essere presentata dai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal punto 1 della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, che intendono conseguire il contributo per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate:

- realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004, a valere sui fondi stanziati per il 2003;
- realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, a valere sui fondi stanziati per gli anni successivi al 2003.

L'istanza deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi indicati, unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica**:

- dal 19 gennaio 2004 al 19 marzo 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004, a valere sui fondi stanziati per il 2003, come previsto dal CIPE nella seduta del 5 dicembre 2003;
- dal 19 gennaio 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questi per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), quest'ultimo è tenuto a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente. L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta presentazione.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è acquisita telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Agenzia.

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**PUBLICCREDIT**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it

Compilazione del modello

Si precisa che per gli investimenti complessivamente realizzati o da realizzare in ciascun periodo d'imposta può essere presentata una sola istanza. Per correggere eventuali errori commessi nella redazione dell'istanza, l'impresa interessata deve inviare un'apposita "**istanza di rinuncia**" all'istanza erroneamente compilata ed inviare successivamente una nuova istanza contenente i dati corretti (vedi di seguito le istruzioni alla richiesta di rinuncia).

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa nonché la sottoscrizione del richiedente con l'indicazione del numero dei quadri A compilati;
- il quadro A, che contiene i dati relativi agli altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti, alla localizzazione degli investimenti, alla determinazione dell'incremento agevolabile e all'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Tutti gli importi da indicare nella istanza vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Periodo d'imposta

Indicare la data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta dell'impresa richiedente nel quale sono stati o saranno realizzati gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate per i quali si chiede il contributo.

In caso d'inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza, indicare le date effettive d'inizio e chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Il campo deve essere compilato anche se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

ATTENZIONE: Si ricorda che nell'anno 2004 il contributo può essere richiesto sia per gli investimenti realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza sia per gli investimenti che sono già stati realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 (di pubblicazione della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003) e chiuso entro il 18 gennaio 2004 (vedi al riguardo paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza"). Per richiedere il contributo per gli investimenti da realizzare o realizzati in ciascuno dei suddetti periodi d'imposta è necessario, pertanto, presentare due distinte istanze e fare attenzione ad indicare l'esatto periodo d'imposta cui l'istanza si riferisce.

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito all'impresa richiedente.

Codice Attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa richiedente.

Piccola impresa e media impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001). Qualora non venga barrata nessuna delle due caselle, deve dedursi che trattasi di grande impresa.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, la data e il luogo di nascita, il sesso, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale e gli altri dati richiesti.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguar-

da il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione **Unico 2003**-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), **Unico 2003**-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e **Unico 2003**-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Dichiarazioni del richiedente

Con la successiva sottoscrizione, il richiedente:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.61, comma 13, della legge n.289 del 2002 e dal punto 1 della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003;
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica;
- conferma la veridicità dei dati contenuti nell'istanza, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tale riquadro, il richiedente deve anche indicare il numero dei quadri A che sono stati compilati.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione) intenda annullare gli effetti della istanza precedentemente inviata, perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa derivare, compreso l'ordine cronologico acquisito con l'istanza originaria, è tenuto a presentare, **nello stesso periodo d'imposta**, apposita istanza di rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già presentata ed alla quale intende rinunciare. In tale ipotesi, deve essere compilato solo il frontespizio, in tutti i campi interessati, e non deve invece essere compilato il quadro A.

La successiva istanza che verrà eventualmente presentata dal richiedente assumerà conseguentemente il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

La rinuncia all'istanza di attribuzione del contributo relativa ad investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004 deve essere presentata entro il 19 marzo 2004, termine finale di presentazione della predetta istanza.

Le rinunce pervenute successivamente ai termini sopraindicati verranno pertanto scartate dal sistema telematico.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro, si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A – DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI ED AL CREDITO D'IMPOSTA

Il quadro si compone di quattro sezioni:

la sezione I, relativa all'elenco degli aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nei tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza. Si precisa che, qualora i righi previsti non siano sufficienti all'indicazione degli aiuti fruiti, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro. In tale ipotesi, le sezioni II, III e IV devono essere compilate una sola volta nel Mod. N.1;

la sezione II, relativa alla destinazione territoriale degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta;

la sezione III, concernente la determinazione dell'incremento agevolabile;

la sezione IV, concernente l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Sezione I – Elenco aiuti "de minimis"

Compilare la sezione nel modo seguente:

nei **rigli** da **1** a **12**, indicare nella **colonna 1**, gli estremi della norma che ha disciplinato l'erogazione dell'aiuto "de minimis" di cui al Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, fruito nei tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza, nella **colonna 2**, l'anno di erogazione e nella **colonna 3**, l'importo erogato. Si rammenta che il credito d'imposta compete nel **limite complessivo di 100.000 euro** e nel rispetto della

regola "de minimis" di cui al Regolamento N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. A tal proposito, si segnala che **non è consentito dal sistema telematico l'invio dell'istanza qualora il solo ammontare complessivo degli aiuti "de minimis" indicati nella presente sezione sia già superiore a 100.000 euro.**

Sezione II – Localizzazione degli investimenti

La sezione deve essere compilata barrando la casella in corrispondenza della/e regione/i nella/e quale/i sono stati o saranno effettuati, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente istanza, gli investimenti agevolabili.

Si rammenta che il contributo è riconosciuto per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali dello Stato; sono pertanto escluse dall'agevolazione le spese relative agli investimenti effettuati mediante l'utilizzo di mezzi pubblicitari a diffusione nazionale.

Sezione III – Determinazione dell'incremento agevolabile

La sezione III è riservata all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'incremento agevolabile realizzato o da realizzare nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente istanza che, per semplificazione, è di seguito indicato con l'espressione "periodo d'imposta di riferimento".

Si rammenta che l'**incremento agevolabile** è determinato dalla differenza tra le spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate sostenute e/o da sostenere nel "periodo d'imposta di riferimento" e quelle sostenute, allo stesso titolo, nel periodo d'imposta precedente. Detto incremento deve essere realizzato attraverso **mezzi locali certificati**, intendendosi per tali gli strumenti pubblicitari la cui diffusione a livello locale è certificata da organismi esterni e indipendenti dall'impresa richiedente il beneficio, quali, ad esempio, le emittenti televisive locali iscritte all'Auditel, le emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, i quotidiani locali iscritti ad Audipress e/o ADS, i giornali periodici iscritti all'USPI. L'incremento, peraltro, può anche essere realizzato attraverso attività locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response, cioè attraverso mezzi cosiddetti "**non certificati**", nella misura massima del 12% dell'incremento realizzato con l'utilizzo di mezzi locali certificati.

Per conseguire il beneficio è necessario, pertanto, anzitutto realizzare un incremento complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, determinato dal raffronto tra l'ammontare complessivo delle spese a tale titolo sostenute nel "periodo d'imposta di riferimento" e l'ammontare complessivo delle spese sostenute al medesimo titolo nel periodo d'imposta precedente. Occorre poi realizzare un incremento degli investimenti attraverso mezzi locali certificati, determinato dal raffronto tra le spese per investimenti realizzati attraverso mezzi locali certificati nel "periodo d'imposta di riferimento" e quelle sostenute allo stesso titolo nel periodo d'imposta precedente.

La sezione deve essere compilata secondo le modalità di seguito illustrate, tenendo presente che tutti gli importi relativi agli investimenti devono essere indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.

• Nel **rigo 1 della presente Sezione III**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati e/o da realizzare nel "periodo d'imposta di riferimento". Nell'ipotesi in cui alla data di presentazione dell'istanza le spese siano ancora da sostenere, in tutto o in parte, dovrà essere stimato l'ammontare complessivo degli investimenti che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento. Si rammenta che la realizzazione, nel "periodo d'imposta di riferimento", del programma d'investimento in misura inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza stessa comporta la decadenza dal beneficio nonché la preclusione dell'invio di una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla chiusura del medesimo periodo d'imposta. Si ricorda inoltre che, per conseguire il diritto al contributo, tutti i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari realizzati a partire dal 19 novembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario o di conto corrente postale;
- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento. In caso d'impresa di nuova costituzione, indicare zero;
- nel **campo 3**, la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2. Tale differenza costituisce l'incremento complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e rappresenta **la misura massima dell'incremento agevolabile**.

• Nel **rigo 2**, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti realizzati e/o da realizzare attraverso mezzi locali certificati nel "periodo d'imposta di riferimento";

- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti realizzati, attraverso mezzi locali certificati, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento;
- nel **campo 3**, la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2. Nell'ipotesi in cui detta differenza sia pari o superiore all'ammontare dell'incremento complessivo indicato nel campo 3 del rigo 1 della presente sezione, riportare quest'ultimo importo sia nel presente campo che nel campo 5, indicando zero nel campo 4 del presente rigo (in quanto in tale ipotesi non rilevano ulteriori incrementi con mezzi non certificati);
- nel **campo 4**, l'ammontare dell'incremento dell'investimento realizzato attraverso mezzi locali "non certificati", determinato dal raffronto tra le spese "non certificate" sostenute o da sostenere nel "periodo d'imposta di riferimento" e quelle "non certificate" sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, tenendo presente che l'incremento dell'investimento realizzato con mezzi locali non certificati concorre alla determinazione dell'incremento agevolabile nella misura massima del 12 % dell'incremento realizzato attraverso mezzi locali certificati e nel limite più in generale determinato dall'incremento complessivo risultante nel campo 3 del rigo 1 della presente sezione;
- nel **campo 5**, la somma degli importi indicati nei campi 3 e 4, fino a concorrenza dell'incremento complessivo indicato nel campo 3 del rigo 1 della presente sezione. Tale ammontare rappresenta l'incremento agevolabile e costituisce la base di commisurazione del credito d'imposta richiesto.

Sezione IV - Ammontare del credito d'imposta richiesto

Nella sezione IV, vanno indicati i dati relativi al credito d'imposta richiesto.

In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, la percentuale di intensità di aiuto, desunta dalla tabella sotto riportata, in relazione all'ubicazione territoriale della sede legale, ovvero del domicilio fiscale se trattasi di imprenditore individuale, ed alle dimensioni dell'impresa;
- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, determinato applicando all'importo indicato nel campo 5 del rigo 2 della sezione III la percentuale d'intensità di aiuto riportata nel campo 1 della presente sezione. **Si precisa che l'ammontare del credito richiesto da indicare nel presente campo non può comunque essere superiore al limite massimo di 100.000 euro, previsto dal regime degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, tenendo conto anche degli altri aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza ed indicati nella sezione I.** Qualora venga erroneamente superato tale limite, il software di compilazione ridurrà automaticamente l'importo del credito richiesto per ricondurlo al limite complessivo consentito di 100.000 euro. In tal caso deve essere proporzionalmente diminuito anche l'ammontare dell'incremento agevolabile; tale minore importo dell'incremento agevolabile così rideterminato, deve essere indicato nel **campo 3**.

TABELLA INTENSITÀ DI AIUTO

Ubicazione dei Beneficiari	Tipologia beneficiari		
	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aree in deroga ex art. 87 par. 3 lett. a) del Trattato CE (esclusa Calabria)	50%	50%	35%
Calabria	65%	65%	50%
Aree delle regioni Abruzzo e Molise in deroga ex art. 87 par. 3 lett c) del Trattato CE	30%	30%	20%
Altre Aree ex art. 87 par. 3 lett. c) del Trattato CE	18%	14%	8%
Aree delle regioni Abruzzo e Molise non in deroga. Aree obiettivo 2 e phasing out ob. 2	15%	7,5%	-----